REGOLAMENTO DEL

FONDO DI GARANZIA REGIONALE

PO FESR BASILICATA 2007 – 2013

DGR n. 2124 del 15/12/2009 (costituzione del Fondo)
DGR n. 2127 del 15/12/2009 (Approvazione Regolamento del Fondo)
DGR n._____ del ___/___/2010 (Nuovo Regolamento del Fondo)

Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica Allegato B	Fondo europeo di sviluppo regionale UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA Investiamo sul nostro futuro

INDICE

DOCUMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI 4
DEFINIZIONI 7
NORME DI CARATTERE GENERALE 9
1. DESTINATARI FINALI E OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DIRETTA ED ALLA CONTROGARANZIA 11
1.1 Soggetti destinatari finali 11
1.2 Settori ammissibili 12
1.3 Operazioni ammissibili 13
1.4 Investimenti ammissibili 13
1.5 Spese ammissibili 14
2. GARANZIA DIRETTA 16
2.1 Soggetti richiedenti 16
2.2 Importo delle operazioni ammissibili alla Garanzia diretta 16
2.3 Natura, misura massima e cumulo della *Garanzia* diretta 16
2 A - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO 17
2.4 Richieste di ammissione 17
2.5 Istruttoria delle richieste di ammissione della *Garanzia* diretta 19
2.6 Variazioni 19
2.7 Controlli 19
2.8 Erogazione dei finanziamenti 20
2 B ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA 21
2.9 Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto *Destinatario Finale* 21
2.10 Attivazione del fondo 21
2.11 Surrogazione legale 22
2 C. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE. 22
2.12 Obblighi del destinatario finale e del *Soggetto Finanziatore* 22
2.13 Casi di revoca dell'agevolazione 23
2.14 Decadenza della garanzia 24
3. CONTROGARANZIA 26
3.1 Soggetti richiedenti 26
3.2 Tipologie, importo massimo e cumulo della Controgaranzia 27
3.3 Natura e misura della controgaranzia "a prima richiesta" 28
3.4 Controgaranzia "sussidiaria" 28
3 A AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO 29
3.5 Richieste di ammissione 29
3.6 Istruttoria delle richieste di ammissione 30
3.7 Variazioni 31
3.8 Controlli 31
3.9 Erogazione dei finanziamenti 31

3 B ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA" 33
3.10 Avvio delle procedure di recupero 33
3.11 Attivazione del fondo 33
3.12 Mancato pagamento in garanzia dei garanti 34
3.13 Surrogazione legale 34
3 C. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA" 36
3.14 Procedure 36
3.15 Liquidazione della perdita 36
3 D. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE 38
3.16 Obblighi dei destinatari finali e dei *Garanti* 38
3.17 Casi di revoca dell'agevolazione 39
3.18 Decadenza della controgaranzia 40
4. COGARANZIA 42
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 43
5. A CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SOGGETTI DESTINATARI FINALI PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE (SCORING) 43
5.1 A. Modello di valutazione per i settori: industria manifatturiera, edilizia 43
5.2 B. Modello di valutazione per le imprese (in contabilità ordinaria) operanti nel settore dei servizi 47
5.3 C. Semplificazione per imprese già esistenti con scoring Fascia 1 - Ammissione all'intervento del fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche. 49
5.4 C.BIS. semplificazione per imprese già esistenti con richiesta di finanziamenti fino a 100.000 euro - Ammissione all'intervento della controgaranzia per le operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia. 50
5.5 C. TER. Semplificazione per nuove imprese con richiesta di finanziamenti fino a 20.000 euro - Ammissione all'intervento del Fondo (controgaranzia) delle operazioni finanziarie di importo ridotto concesse a nuove imprese e non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia. 51
5.6 D. Richiesta della garanzia del fondo su operazioni finanziarie già assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche (nei soli casi di controgaranzia "sussidiaria") 52
5.7 E. Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio (finanziamento max accoglibile 100.000,00 euro – solo controgaranzia) 53
5.8 F. Certificazione del merito di credito dei soggetti destinatari finali economicamente e finanziariamente sani 56
5. B VALUTAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 57
5.9 Valutazione degli investimenti 57
5.10 Valutazione coerenza del piano degli investimenti proposto con la *Linea di Intervento* prescelta 57
6. ATTIVITÀ DEL GESTORE 58
6.1 Il gestore 58
7. NORME FINALI E TRANSITORIE 59

DOCUMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/1 del 31/07/2006 e ss.mm.ii;

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/25 del 31/07/2006, modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, e dal Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010;

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006, modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 e ss.mm.ii;

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003;

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;

- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004);

- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 04/03/2006.

- Comunicazione della Commissione sul riesame dello status e dei massimali di aiuto di Stato delle regioni ad effetto statistico nelle seguenti carte nazionali degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 1.1.2011 - 31.12.2013, pubblicata sulla GUCE n. del 17/08/2010 C 222.

- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007/2013.

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla G.U.U.E. L 214/3 del 09/08/2008;

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);

- Decisione della Commissione Europea C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N 182/2010 – Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;

- COCOF/07/0018/001-EN "Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming " (final version of 16/07/2007);

- COCOF/08/0002/03-EN "Guidance Note on Financial Engineering" (final version of 22/12/2008);

- Nota prot. N. 5563 del 03/07/2009 della Commissione europea – DG REGIO in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009, riguardante il finanziamento dei fondi di garanzia mediante il fondo FESR.

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013;

- Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 e successive modifiche approvate con decisione della Commissione europea C(2010)884 del 2 marzo 2010 la cui presa d'atto è avvenuta con D.G.R. n. 497 del 18 marzo 2010;

- "Criteri di selezione del PO FESR Basilicata 2007-2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2007-2013 (Versione 3.0 approvata dal Comitato di Sorveglianza del 13 luglio 2010

- D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 - avente ad oggetto "PO FESR Basilicata 2007/2013- Approvazione piano finanziario per obiettivo operativo e linea di intervento – Designazione dei responsabili delle linee di intervento- definizione dei target di spesa al 31.12.2009", che stabilisce, tra l'altro che sugli atti programmatici e sulle proposte di deliberazione di Giunta Regionale va acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Gestione in merito all'osservanza delle previsioni dettate nel P.O. FESR BASILICATA 2007-2013, nei "Criteri di selezione delle operazioni" nella

"Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" del P.O. FESR 2007-2013, e nelle procedure e Manuali in essa richiamati, nonché nella normativa comunitaria, nazionale e regionale connessa all'attuazione del programma;

- D.G.R. n. 2124 del 15 dicembre 2009 con la quale la Giunta regionale, tra l'altro, ha deliberato: la costituzione del "Fondo di Garanzia", l'affidamento in gestione a Sviluppo Basilicata S.p.A., l'approvazione dello Schema di "Accordo di finanziamento tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A ex art. 43 del Reg. CE 1828/2006" e la ripartizione degli importi stanziati al Fondo di Garanzia per Assi e Linee di Intervento;

- D.G.R. n. 2127 del 15 dicembre 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Regolamento del Fondo di Garanzia

- Accordo di finanziamento tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A, stipulato in data 16 dicembre 2009;

- D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 di presa d'atto della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati:
  - "Manuale dei controlli di primo livello" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
  - "Manuale di gestione delle irregolarità" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione:;
  - "Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
  - "Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
  - "Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di monitoraggio SIMIP e l'applicativo "Provvedimenti autorizzativi" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
  - "Procedure relative alle funzioni ed all'attività dell'Autorità di Certificazione" approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;
  - "Manuale di Audit" predisposto dall'AdA approvato con D.G.R. n. 483 del 23 marzo 2009;

DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si farà riferimento alle seguenti definizioni:

a) *"PO FESR Basilicata 2007-2013"*: il programma operativo regionale approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6311 del 7.12.2007 come modificata con Decisione C (2010) 884 del 2 marzo 2010 (www.porbasilicata.it);

b) "*Fondo*", indica il Fondo di Garanzia Regionale PO-FESR 2007-2013 DGR n. 2124 del 15/12/2009" a favore delle piccole e medie imprese della Basilicata costituito con delibera della Giunta Regionale n. 2124 del 15/12/2009;

c) "*Gestore"*, indica il Gestore del Fondo, ovvero Sviluppo Basilicata S.p.A., iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs 01/09/1993 n. 385 "T.U.B.", società "in house" della Regione Basilicata;

d) "*Garanzia Diretta*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

e) "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia*;

f) "*Cogaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai *Confidi* e agli *Altri fondi di garanzia*;

g) "FCG" indica il Fondo Centrale di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a),* della Legge 23.12.1996 n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

h) "*PMI*", indica le micro, le piccole e le medie imprese (costituite anche in forma di cooperativa o società consortile) di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005;

i) "impresa in difficoltà", indica l'impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 1 par. 7 del *Regolamento* (CE) n. 800 del 06/08/2008 e successive modificazioni e integrazioni*;*

j) "*Banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

k) "*Intermediari*", indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

l) "*SFIS*", indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317;

m) *"Soggetto Finanziatore"* indica le Banche, gli intermediari e le SFIS, ovvero i soggetti abilitati ad erogare i finanziamenti oggetto della garanzia;

n) *"Garanti":*sono i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui al'articolo 13 della Legge 326 del 24 novembre 2003 o altri fondi di garanzia che presentano richiesta di controgaranzia al Fondo;

o) *"Soggetto Richiedente"* è il *Soggetto Finanziatore* in caso di garanzia diretta e il *Garante* in caso di controgaranzia*;*

p) "Destinatario Finale" indica la PMI destinataria del finanziamento oggetto della garanzia;

q) "*Confidi*" indica tutti i soggetti abilitati alla garanzia collettiva dei fidi di cui all'art.13 della Legge 326 del 24 novembre 2003;

r) *"Altri fondi di garanzia"*, indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

s) *"Presentazione della richiesta di accesso al fondo":* si riferisce all'invio al *Gestore* della PEC contenente le domande di accesso al fondo.

t) *"Perfezionamento dell' operazione":* stipula del contratto di finanziamento o del prestito partecipativo e sottoscrizione delle quote/azioni

u) *"Operazioni ammissibili"* indicano i finanziamenti (compresi i prestiti partecipativi) di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi a *PMI* a fronte di investimenti;

v) *"Prestiti Partecipativi"* indica i finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a PMI a fronte di *investimenti*;

w) "*Euribor"* Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito. E' utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile;

x) *"EURIRS"* Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E' detto anche IRS;

y) *"Tasso di Riferimento"* indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui alla "*Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)* e all'art. 2 comma 2 del Dlgs 31/03/1998 n. 123 e pubblicato sul sito web: *http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;*

z) *"Investimenti":* indica gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare sul territorio della Regione Basilicata, successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia o di controgaranzia; gli investimenti dovranno rientrare tra gli investimenti ammissibili ai sensi delle Linee di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013, del DPR n. 196/2008 e del *Regolamento* (CE) 800/2008;

aa) *"Linea di Intervento"* indica una delle 14 *Linee di Intervento degli ASSI II, III e VII* del PO FESR Basilicata 2007-2013, riportate nell'allegato "A" alla DGR Basilicata 2124/2009, *le* cui risorse finanziano il Fondo ed a valere sulle quali saranno concesse le *Garanzie* e le *Controgaranzie*

bb) "ASSE": indica uno degli Assi II, III e VII del PO FESR Basilicata 2007-2013, interessati dal *Fondo*;

cc) "*Avvio dell'investimento":* indica la data del primo titolo di spesa ammissibile.

dd) *"ultimazione dell'investimento"* : indica la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

ee) *"operazioni completate":* sono le operazioni il cui programma di investimento sia stato ultimato, per i quali sia stato accertata da parte del *Gestore* l'ammissibilità dello stesso e sia stato erogato il saldo del finanziamento oggetto della garanzia o controgaranzia.

ff) *"Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione*: sono quelli previsti nel documento "Criteri di selezione del PO FESR Basilicata 2007-2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2007-2013 e riportati nell'allegato "C" del presente Regolamento (cfr. Versione 3.0 approvata dal Comitato di Sorveglianza del 13 luglio 2010 disponibile su www.porbasilicata.it).

NORME DI CARATTERE GENERALE

- Le garanzie di cui al presente *Regolamento* sono concesse ai sensi del *Regolamento* (CE) 800/2008 e della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) .
- Saranno inoltre rispettate le indicazioni riportate nei documenti e riferimenti normativi:
- La modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo è a sportello, ovvero la valutazione delle richieste presentate e la relativa ammissione al fondo avverrà sulla base dell'ordine di presentazione delle richieste, rilevate dall'ordine di arrivo della PEC al *Gestore*;
- In sede di presentazione della richiesta di accesso al Fondo, il *Soggetto Richiedente* dovrà indicare la *Linea di Intervento* su cui intende candidare la richiesta;
- Il fondo avrà un moltiplicatore pari a 5; l'imputazione degli importi garantiti dal Fondo avverrà per ciascuna *Linea di Intervento*, sulla base della scelta effettuata dal *Soggetto Richiedente* in occasione della presentazione della richiesta; la liquidazione della perdita è deliberata dal *Gestore* nei limiti dell'esistenza di disponibilità di ciascuna *Linea di Intervento* del *Fondo*.
- L'intensità dell'agevolazione connessa al rilascio della garanzia e della controgaranzia in Equivalente Sovvenzione Lordo verrà calcolata utilizzando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" di cui alla Decisione della Commissione europea n. C(2010)4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N182/2010.
- In calce alla richiesta di ammissione alla garanzia e alla controgaranzia presentata dal *Destinatario Finale* è prevista l'informativa sulla tutela dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196/2003, con cui si mette a conoscenza il soggetto *Destinatario Finale* circa le operazioni di trattamento sui dati necessarie per dar corso alla procedura di ammissione al Fondo.
- Le operazioni ammissibili devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore ai 10 anni e devono essere destinate alla copertura di investimenti.
- L'applicazione e la interpretazione del presente *Regolamento* sono comunque operate in conformità alla normativa che regolamenta il settore a livello regionale, nazionale e comunitario.
- Data la natura integrativa della garanzia del *Fondo*, il *Gestore*, al fine di una più approfondita istruttoria di merito, potrà chiedere al *Soggetto Richiedente* ulteriore documentazione rispetto a quella già prevista, inerente l'impresa destinataria finale.
- Per poter accedere al fondo di garanzia, i *Soggetti Richiedenti* dovranno sottoscrivere apposita Convenzione con il *Gestore*.
- Non è dovuta alcuna commissione o spesa per il ricorso al *Fondo* né da parte dei *Soggetti Richiedenti* né da parte del *Destinatario Finale*.
- L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.
- Le operazioni ammesse alla garanzia diretta e alla cogaranzia, in possesso dei requisiti previsti della legge 662/96 e legge 266/97, potranno essere controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

- I controlli di cui ai punti 2.7 e 3.8 verranno effettuati ai sensi dell'art. 13 del reg. (CE) 1828/2006 e dell'art. 57 del reg. (CE) 1083/2006, in linea con le disposizioni regionali e, in particolare, la "Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006" ed il "Manuale dei controlli di primo livello del PO FESR Basilicata 2007-2013" di cui alla DGR n. 932/2010.
- L'ammissione all'intervento del *Fondo* è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo* in riferimento a ciascuna *Linea di Intervento* di cui all'allegato "A" alla DGR Basilicata 2124/2009. Il *Gestore* procede, con avviso da pubblicare sul BUR Basilicata, a notificare l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non possano essere soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore*, comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare sul BUR Basilicata, almeno 30 giorni prima del termine iniziale;
- La corrispondenza tra i *Soggetti Richiedenti*, il *Destinatario Finale* ed il *Gestore* deve essere inoltrata utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione della stessa.

PARTE I

1. DESTINATARI FINALI E OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DIRETTA ED ALLA CONTROGARANZIA

1.1 SOGGETTI DESTINATARI FINALI

1.1.1 Possono beneficiare della *Garanzia Diretta* e della *Controgaranzia* le PMI.

1.1.2 Ai fini dell'ammissibilità al fondo di Garanzia, i soggetti *Destinatari Finali* devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo, i seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio;

b) essere una PMI in quanto in possesso dei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005;

c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;

d) non essere imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1 par. 7 del *Regolamento* (CE) n. 800/2008 e successive integrazioni e modificazioni[1];

e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea[2];

f) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di accesso al fondo (invio PEC), hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo;

g) non sussistenza di motivi ostativi, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, ai sensi della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni (certificazione antimafia)

h) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente;

---

[1] Si veda in particolare la "rettifica al Regolamento 800/2008" pubblicata nella GUUE L 9 del 14/01/2010, pag. 14

[2] Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - art. 6 comma 11

i) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (come risultante da certificazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL- Cassa Edile);

j) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;

I soggetti *Destinatari Finali* devono inoltre possedere i requisiti specifici richiesti dalla *Linea di Intervento* sulla quale intendono candidare la richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia, così come indicati nell'Allegato "C" al presente *Regolamento*.

1.2 SETTORI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alla garanzia, e alla controgaranzia del Fondo le operazioni effettuate a fronte di programmi di investimento riferiti alle attività economiche appartenenti ad uno o più dei settori della classificazione ATECO 2007 indicati nell'allegato "C" al presente *Regolamento*, in riferimento a ciascuna *Linea di Intervento.* Il codice ATECO ammissibile deve essere indicato nella richiesta di accesso al fondo e dovrà risultare dalla visura camerale; per le nuove iniziative, il codice ATECO ammissibile dovrà risultare dalla visura camerale prima del completamento dell'operazione.

Non sono ammesse le attività economiche appartenenti ai settori del Turismo e del Commercio, nonché ai seguenti settori (ai sensi del Reg. (CE) 800/2008):

- settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione;
- settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, quando:
  - l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate

    oppure
  - l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- settore dell'industria carboniera;
- settore dell'industria siderurgica;
- settore della costruzione navale;
- settore delle fibre sintetiche.

Non sono inoltre ammissibili:

- Gli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

- Gli aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

In relazione al settore agroalimentare, l'ammissibilità dei singoli settori di attività è subordinata all'ammissibilità degli stessi al sostegno del FESR.

1.3 OPERAZIONI AMMISSIBILI

1.3.1 Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* ed alla *Controgaranzia* del *Fondo* le seguenti operazioni:

a. i Finanziamenti;

b. i Prestiti Partecipativi.

finalizzate alla realizzazione di investimenti di cui al successivo punto 1.4.

1.3.2 Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* solo le operazioni che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al fondo (invio PEC), non siano state ancora perfezionate.

1.3.3 Sono ammissibili alla *Controgaranzia* solo le garanzie che si riferiscono ad operazioni che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al fondo (invio PEC), non siano state ancora perfezionate.

1.4 INVESTIMENTI AMMISSIBILI

1.4.1 Sono ammissibili i programmi di investimento, da realizzarsi in una o più unità locali aventi sede in Basilicata; l'unità locale ove viene realizzato l'investimento deve risultare dal certificato camerale; in caso di nuova unità locale, la stessa deve risultare dal certificato camerale prima del completamento delle operazioni. Gli investimenti devono essere realizzati in conformità agli artt. 12 e 13 del Regolamento (CE) 800/2008 e devono riguardare:

a. la creazione di una nuova unità locale (nuovo stabilimento produttivo);
b. l'ampliamento o ammodernamento di una unità locale esistente (aumento della capacità di produzione dei prodotti esistenti, innovazioni finalizzate al miglioramento condizioni ambientali ovvero razionalizzazione dei processi produttivi, rinnovo ed aggiornamento tecnologico);
c. la diversificazione della produzione di una unità locale esistente, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d. il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di una unità locale esistente.

1.4.2 Ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Reg. 800/2008 il *Destinatario Finale* deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, relativi all'investimento complessivo, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.

1.4.3 Sono ammissibili solo gli investimenti avviati dopo la presentazione della richiesta di accesso al *Fondo*.

1.4.4 Non sono ammissibili programmi di investimento consistenti solo nell'acquisto di immobili e/o di realizzazione delle opere murarie.

1.4.5 Tutte le tipologie di investimenti devono comunque essere coerenti con i requisiti specifici richiesti da ciascuna *Linea di Intervento* di cui all'Allegato "C". Nel medesimo Allegato sono riportate per ciascuna *Linea di Intervento* ed in riferimento alle specifiche finalità delle stesse, ulteriori indicazioni in merito agli investimenti ammissibili e alle spese ammissibili.

1.4.6 Gli investimenti, a fronte dei quali sono concessi i finanziamenti oggetto della Garanzia del Fondo, dovranno essere compatibili e coerenti con una delle 14 Linee di Intervento di cui all'Allegato "A" alla DGR Basilicata 2124/2009, nonché con i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione e con i settori ATECO 2007 ammissibili indicati, per ciascuna linea di intervento, nell'allegato "C". A tal fine, all'atto della presentazione della richiesta, il *Destinatario Finale* dovrà indicare la *Linea di Intervento* su cui si intende proporre la richiesta di accesso al Fondo.

1.5 SPESE AMMISSIBILI

1.5.1 Sono ammissibili le spese effettuate a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di accesso al fondo (invio PEC).

1.5.2 Sono ammissibili le seguenti spese, come definite nel Reg. 800/2008:

a) Spese connesse agli investimenti materiali;

b) Spese connesse agli investimenti immateriali;

1.5.3 Gli investimenti materiali ed immateriali devono essere utilizzati esclusivamente presso l'impresa destinataria dell'aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare presso l'impresa destinataria dell'aiuto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di completamento dell'operazione tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione di impianti e macchinari divenuti obsoleti.

1.5.4 Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA.

1.5.5 I pagamenti dei titoli di spesa, devono essere effettuati, pena l'esclusione, mediante bonifico bancario, vaglia postale, assegno bancario con estratto del conto corrente o conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, assegno circolare non trasferibile, contenente l'indicazione del beneficiario, con allegato l'estratto del contro corrente del destinatario finale indicate il relativo addebito. Sono ammessi altresì pagamenti in contanti per spese d'investimento effettuate dai destinatari finali di valore non superiore a 500,00 euro, purché le fatture e/o i documenti attestanti la spesa siano corredati dalla quietanza dei fornitori.

1.5.6 Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:

a) imposte e tasse;
b) ammende e penali;
c) acquisto di scorte, ricambi;
d) materiali di consumo;
e) spese di funzionamento in generale;
f) tutte le spese non capitalizzate;
g) spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
h) spese di manutenzione;
i) spese per investimenti di pura sostituzione;
j) spese relative all'attività di rappresentanza;
k) interessi passivi;

l) spese per acquisto del suolo superiori al 10% dell'investimento complessivo;

1.5.7 Non sono inoltre ammissibili:

a) Spese non coerenti con le "categorie di spesa" previste in corrispondenza di ciascuna Linea di intervento riportate nell'Allegato "C";
b) le spese per mezzi di trasporto targati;
c) le spese per le quali mancano i preventivi e quelle che si riferiscono ad opere murarie ed assimilate non riportate nei computi metrici;
d) le spese relative ad un bene rispetto al quale il *destinatario finale* abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario (art. 2 comma 4 DPR 196/2008);
e) le spese relative all'acquisto di beni immobili tra il destinatario finale e il relativo coniuge ovvero parenti o affini entro il terzo grado;
f) le spese relative alla compravendita di beni immobili tra imprese qualora a decorrere dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di accesso via PEC, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Tutte le spese ammissibili devono comunque rispettare le condizioni previste dal *Regolamento* (CE) 800/2008 e dalle singole Linee di Intervento di cui all'Allegato "C".

Per quanto non previsto nel presente paragrafo 1.5 e per quanto compatibile, si rinvia al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 in materia di ammissibilità delle spese, al Regolamento CE n. 800/2008, al reg. CE 1083/2006 ed al Reg. CE 1828/2006.

PARTE II

2. GARANZIA DIRETTA

2.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Garanzia Diretta* i *soggetti finanziatori,* ovvero:

- le *Banche* – anche in qualità di capofila di pool di banche;
- gli *Intermediari*;
- le *SFIS*

che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il *Gestore*.

2.2 IMPORTO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DIRETTA

2.2.1 L'importo delle operazioni ammissibili alla *Garanzia Diretta* deve essere pari o superiore a 100.000,00 euro. Importi al di sotto di 100.000,00 euro potranno essere ammessi alla *controgaranzia*.

2.3 NATURA, MISURA MASSIMA E CUMULO DELLA *GARANZIA* DIRETTA

2.3.1 La *Garanzia Diretta* è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile dai soggetti finanziatori *"a prima richiesta"*.

2.3.2 La *Garanzia Diretta* può essere concessa per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammessa ai benefici del *Fondo*.

2.3.3 Nei limiti dell'importo, di cui al precedente punto 2.3.2, la *Garanzia Diretta* copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti dei soggetti *Destinatari Finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al punto 2.9.1.

2.3.4 Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* più operazioni per lo stesso *Destinatario Finale*; l'importo massimo garantito per ciascun *Destinatario* non può superare complessivamente l'importo di due milioni e cinquecentomila euro (2.500.000,00).

2.3.5 La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 2.3.2. (80%).

2.3.6 Sulla quota dell'operazione garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale e/o personale. Sulla parte residua dell'operazione possono essere acquisite garanzie reali e/o personali il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del *Fondo*.

Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e Attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I *Soggetti Finanziatori* possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati, che saranno valutati dal *Gestore*.

2.3.7 La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea nella carta degli aiuti a finalità regionale.

2.3.8 L'intensità dell'agevolazione connessa al rilascio della *Garanzia* espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo verrà calcolata utilizzando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" di cui alla Decisione della Commissione europea n. C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N182/2010.

2.3.9 Il *Gestore* comunica ai soggetti *Destinatari Finali*, anche tramite i *soggetti finanziatori/garanti* l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di *Garanzia* o *Controgaranzia*.

2 A - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

2.4 RICHIESTE DI AMMISSIONE

2.4.1 Le richieste di ammissione potranno essere presentate al *Gestore* a partire dalle ore 10,00 del 20 dicembre 2010 e fino alle ore 17,00 del 20.12.2011. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze, differire i predetti termini. Saranno ritenute irricevibili le richieste pervenute prima delle ore 10,00 del 20/12/2010 e successivamente alle ore 17,00 del 20/12/2011.

2.4.2 La richiesta di ammissione alla *Garanzia* del *Fondo*, da compilarsi secondo le modalità previste dal presente *Regolamento* e con la modulistica allo stesso allegata e pubblicata sul sito della Regione Basilicata e sul sito del *Gestore*, dovrà pervenire al *Gestore*, per il tramite del *Soggetto Finanziatore*, anteriormente alla data di perfezionamento della operazione.

2.4.3 Alla richiesta, che dovrà essere inviata mediante PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del *Gestore* e della Regione

Basilicata , dovranno essere allegati i documenti in formato digitale (scansione) di seguito elencati:

- **Modulo di richiesta Garanzia Diretta *Soggetto Finanziatore* -** compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal *Soggetto Finanziatore*, contenente la richiesta di accesso al *Fondo*, i dati relativi al *Destinatario Finale*, all'investimento, al finanziamento, i dati economico/finanziari necessari per la valutazione dell'impresa;
- **Modulo di richiesta Garanzia Diretta impresa -** compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto *Destinatario Finale* contenente la richiesta di accesso al Fondo, informazioni relative al settore di attività, all'investimento, ed informazioni in merito ai requisiti di ammissibilità; la richiesta deve contenere anche una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del rappresentante legale del soggetto *Destinatario Finale* relativamente al possesso dei requisiti di accesso al *Fondo* previsti dal presente *Regolamento* e l' autorizzazione al *Soggetto Finanziatore* a trasmettere al *Gestore* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché, copia della documentazione istruttoria; in calce al modulo è prevista l'informativa privacy.

Alla PEC dovrà inoltre essere allegato il file utilizzato dai soggetti richiedenti per la compilazione dei moduli e contenente i relativi dati.

2.4.4 Sulla base della data ed ora (definita al minuto secondo) di ricezione della PEC contenente i documenti sopra elencati, verrà assegnato un numero di posizione progressivo, che tiene conto anche delle richieste pervenute per la controgaranzia e la cogaranzia, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l'ammissione al Fondo, nei limiti della disponibilità di ciascuna Linea di intervento.

2.4.5 Entro 15 giorni dall'arrivo della PEC, dovrà pervenire presso la sede del *Gestore*, a pena di irricevibilità, anche mediante consegna a mano, la documentazione cartacea contenente, i documenti in originale, debitamente sottoscritti, di cui al precedente punto 2.4.3.

Alla documentazione di cui al precedente punto 2.4.3 dovrà essere allegata la seguente documentazione in originale:

a. Certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza e antimafia;
b. Preventivi relativi all'investimento a copertura del quale è stato richiesto il finanziamento oggetto della richiesta la concessione della garanzia.

In caso di invio postale o tramite corriere, il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del *Soggetto Finanziatore* ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto.

2.4.6 Entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea di cui al precedente punto 2.4.5, il *Gestore* comunica al *Soggetto Finanziatore* e al *Destinatario Finale* il numero di posizione assegnato e il nominativo del Responsabile Unico di Procedimento.

2.4.7 Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione cartacea di cui al punto 2.4.5 commi 1 e 2, la stessa dovesse risultare incompleta, il *Gestore* provvederà ad inoltrare al *Soggetto Finanziatore* la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e regolarizzazione della richiesta di accesso al fondo. Le integrazioni dovranno pervenire al *Gestore*, secondo le modalità di cui al precedente 2.4.5 entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.

2.4.8 Il *Gestore* comunica al *Destinatario Finale* e al *Soggetto Finanziatore* la irricevibilità o la decadenza della richiesta di ammissione nel rispetto della Legge 241/1990.

2.5 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE DELLA *GARANZIA* DIRETTA

2.5.1 Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista, sono deliberate dal *Gestore* entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione cartacea di cui al punto 2.4.5. o dalla data di completamento della stessa di cui ai punti 2.4.7 e 2.5.2, seguendo l'ordine progressivo di cui al punto 2.4.4.

2.5.2 Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) le stesse dovranno pervenire al *Gestore* entro 20 giorni dalla data della relativa richiesta di integrazioni; la documentazione dovrà essere sottoscritta sia dal rappresentante legale del *Destinatario Finale* sia dal *Soggetto Finanziatore*. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta di ammissione al *Fondo* sarà ritenuta decaduta.

2.5.3 Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al fondo da parte delle richieste sospese.

2.5.4 Entro 10 giorni dalla delibera, il *Gestore* comunica al *Soggetto Finanziatore* e al *Destinatario Finale* l'ammissione all'intervento del *Fondo* con l'indicazione dell'ammontare dell'ESL connesso al rilascio della garanzia oppure l'inammissibilità della richiesta con l'indicazione dei motivi di inammissibilità.

2.5.5 Le comunicazioni di inammissibilità delle richieste sono effettuate ai sensi della Legge 241/1990.

2.6 VARIAZIONI

2.6.1 Ai fini della conferma della *Garanzia Diretta* il *Soggetto Finanziatore* e il *Destinatario Finale*, per ogni operazione ammessa, in caso di variazioni:

- delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
- delle finalità dell'investimento inizialmente previste;;
- della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del cc ovvero della legge 130/99;

devono presentare congiuntamente al *Gestore* preventiva richiesta di modifica della delibera di concessione della Garanzia.

Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per la richiesta di ammissione di cui al punto 2.4.

2.7 CONTROLLI

Il *Gestore* effettua verifiche, controlli, visite ed ispezioni in loco sui soggetti *Destinatari Finali* al fine di accertare la realizzazione degli investimenti previsti nella richiesta di accesso al fondo, l'effettiva destinazione dei finanziamenti per le finalità previste dal presente *Regolamento e* il rispetto degli obblighi previsti nello stesso. Le PMI destinatarie finali si obbligano a consentire, senza limitazioni, l'effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

I controlli sono effettuati anche mediante l'acquisizione di documenti ed informazioni presso i soggetti finanziatori.

2.8 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

2.8.1 Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito un atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti *beneficiari Destinatari Finali*. I *Soggetti Finanziatori*, entro 30 giorni dalla singola erogazione, devono comunicare al *Gestore* la data di valuta dell'erogazione e l'importo erogato, nonché' gli estremi delle condizioni relative al tasso di interesse applicato alle operazioni garantite**.** In particolare, deve essere specificato se il tasso di interesse applicato è fisso o variabile. Nel primo caso deve anche essere indicato il valore del tasso espresso in punti percentuali; nel secondo, occorre indicare il relativo parametro di riferimento (Euribor), nonché lo spread applicato dal *Soggetto Finanziatore* (in *basis points*). Entro gli stessi termini dall'erogazione del saldo devono altresì comunicare il relativo piano di ammortamento.

2.8.2 Almeno il 25% dell'importo dell'operazione ammessa alla garanzia del Fondo deve essere erogato ai soggetti *Destinatari Finali* entro 12 mesi dalla data della delibera di ammissione alla Garanzia Diretta. Il saldo deve essere erogato entro 24 mesi dalla suddetta data di delibera e comunque non oltre il 31.12.2014.

2.8.3 I termini per l'erogazione possono essere differiti, e comunque non oltre il 31.12.2014, su delibera del *Gestore*, previo parere favorevole della Regione Basilicata, soltanto se il differimento è richiesto prima della loro scadenza e motivato con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Gestore* a responsabilità del soggetto *Destinatario Finale*, che hanno impedito l'erogazione

2.8.4 La Garanzia Diretta ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Gestore* o dalla data di valuta di erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della Garanzia Diretta.

2.8.5 Successivamente alla data di erogazione del finanziamento, il *Gestore* potrà richiedere al *Soggetto Finanziatore* le informazioni relative al soggetto *Destinatario Finale* in riferimento all'attuazione dell'investimento ed al rispetto degli obblighi previsti nel presente *Regolamento*.

2 B ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

2.9 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO *DESTINATARIO FINALE*.

2.9.1 In caso di inadempimento del soggetto *Destinatario Finale*, i *Soggetti Finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando al *Destinatario Finale* inadempiente l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale, la data della prima rata rimasta insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

Copia della intimazione di pagamento deve essere inviata al *Gestore* entro 5 giorni.

2.9.2 L'intimazione del pagamento di cui al punto 2.9.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto *Destinatario Finale* inadempiente di:

- diffida di pagamento;
- atto introduttivo di giudizio, anche sommario, volto ad ottenere il pagamento delle somme ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

2.10 ATTIVAZIONE DEL FONDO

2.10.1 Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 2.9.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto *Destinatario Finale*, il *Soggetto Finanziatore* può richiedere l'attivazione del *Fondo*.

2.10.2 La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 2.9.1. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della *Garanzia* del *Fondo*.

2.10.3 Alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:

i. delibera di concessione del finanziamento;

ii. contratto di finanziamento;

iii. atto di erogazione;

iv. piano di ammortamento;

v. dichiarazione del *Soggetto Finanziatore* che attesti:

a) la data di inadempimento, come definita al punto 2.9.1;

b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 2.9.1., comprensivo delle rate scadute e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;

ed in copia:

vi. bilanci approvati dei soggetti *Destinatari Finali* e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Soggetti Finanziatori* hanno compilato il modulo di richiesta di Garanzia Diretta

vii. documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.

2.10.4 Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 2.4 per le richieste di ammissione.

2.10.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 2.10.3, il *Gestore* liquida al *Soggetto Finanziatore* l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 2.10.3 lettera c), nella misura massima deliberata dal *Gestore* in sede d'ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo.*

2.11 SURROGAZIONE LEGALE

2.11.1 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione dell'importo di cui al punto 2.10.5 al *Soggetto Finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto *Destinatario Finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Soggetto Finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

2 C. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE.

2.12 OBBLIGHI DEL DESTINATARIO FINALE E DEL *SOGGETTO FINANZIATORE*

2.12.1 Il *Destinatario Finale* è obbligato a:

a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal *Gestore* al *Soggetto Finanziatore* nel corso dell'istruttoria;

b) realizzare l'investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della *Garanzia* così come indicato nel modulo di richiesta di Garanzia Diretta – Soggetto Finanziatore;

c) avviare l'investimento entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della garanzia;

d) comunicare al *Gestore*, per il tramite del *Soggetto Finanziatore*, le eventuali variazioni al piano di investimento;

e) ultimare il programma d'investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della *Garanzia* e comunque non oltre il 31.12.2014;

f) comunicare al *Soggetto Finanziatore* e al *Gestore* la data di *ultimazione dell'investimento* entro trenta giorni dalla stessa;

g) comunicare al *Soggetto Finanziatore* e al *Gestore* ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all'operazione garantita;

h) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;

i) conservare la documentazione allegata alla richiesta di ammissione al fondo, gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile

relativa alle spese connesse all'investimento che è stato realizzato utilizzando il finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia fino al 31/08/2020; per documentazione di spesa si intendono i giustificativi di spesa in copia conforme debitamente quietanzati o corredati da idonea documentazione comprovante la quietanza, avente valore equivalente. Tale documentazione dovrà riportare esplicito riferimento al PO FESR ed alla *Linea di Intervento* specifica.

j) osservare le disposizioni inerenti l'informazione e la pubblicità previste dal Reg. (CE) n. 1083/2006 dall'art. 8 e 9 del Reg. CE 1828/2006.

2.12.2 I *Soggetti Finanziatori* sono obbligati a:

a) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli della documentazione relativa alla richiesta di concessione della garanzia;

b) trasmettere al *Gestore* le informazioni e la documentazione fornita dal *Destinatario Finale* in relazione alla richiesta di accesso alla garanzia;

c) trattenere la documentazione acquisita dal *Destinatario Finale* sulla cui base il *Soggetto Finanziatore* ha compilato il modulo di richiesta di Garanzia Diretta , fino al 31.08.2020;

d) comunicare tempestivamente al *Gestore* eventuali atti o fatti ritenuti rilevanti sull'andamento del *Destinatario Finale* garantito, di cui siano venuti a conoscenza;

e) comunicare al *Gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti *Destinatari Finali*;

f) non acquisire ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già assistita dalla garanzia del *Fondo;*

g) rispettare i termini previsti dal presente *Regolamento*;

h) perfezionare l'operazione oggetto della garanzia entro 6 mesi dalla data della delibera di concessione della garanzia da parte del *Gestore* e darne comunicazione allo stesso.

2.13 CASI DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

2.13.1 Il *Gestore*, nel rispetto dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, procederà all'emanazione di provvedimenti di revoca dell'agevolazione del soggetto *Destinatario Finale* nei seguenti casi:

a) il finanziamento non sia stato utilizzato per le finalità indicate nel modulo di richiesta di Garanzia Diretta;

b) l'investimento non sia stato effettivamente realizzato in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del *Fondo* e in coerenza con la *Linea di Intervento* ivi indicata;

c) l'investimento sia stato avviato prima della presentazione della richiesta di accesso al fondo (invio PEC);

d) l'investimento non sia stato avviato entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della garanzia;

e) qualora il programma d'investimento non venga ultimato entro il termine perentorio di 24 mesi dalla ricezione della comunicazione di concessione della *Garanzia* e comunque non oltre il 31.12.2014; il

Gestore, sulla base di apposita richiesta motivata, presentata dal soggetto *Destinatario Finale* e dal *Soggetto Finanziatore*, previo parere favorevole della Regione Basilicata, può differire il suddetto termine;

f) cessazione dell'attività dell'impresa *Destinataria Finale* nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;

g) trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;

h) fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento delle operazioni;

i) qualora i beni acquistati siano alienati, ceduti o distolti dall'uso nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni, tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione di impianti e macchinari divenuti obsoleti;

j) modifiche sostanziali all'investimento che facciano venire meno i requisiti che hanno comportato la concessione della garanzia, previsti dalle Linee di Intervento e dal presente Regolamento;

k) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al punto 2.7, pervenga oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta;

l) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente *Regolamento*.

2.13.2 La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo, per il *Destinatario Finale*, di corrispondere al *Gestore* una somma pari all'importo dell'ESL relativo alla garanzia, comunicato dal *Gestore* in occasione dell'ammissione alla garanzia. Il *Gestore* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dalla procedura di recupero nel "Manuale sulla gestione delle irregolarità" di cui alla DGR Basilicata n. 932/2010.

In ogni caso resta confermata la garanzia a favore del *Soggetto Finanziatore*.

2.13.3 Nel caso in cui, in sede di controllo, il *Gestore* accerti che i costi ammissibili dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della garanzia, risultino inferiori al suddetto finanziamento, qualora l'investimento risulti comunque organico e funzionale, la garanzia verrà confermata, ma l'agevolazione verrà proporzionalmente ridotta ed il *Destinatario Finale* dovrà corrispondere al *Gestore* una somma pari all'importo della riduzione dell'agevolazione riferita all'ESL connesso alla garanzia, comunicato in occasione dell'ammissione al fondo. Il recupero avverrà secondo le modalità di cui al punto 2.13.2.

2.14 DECADENZA DELLA GARANZIA

2.14.1 La garanzia decade e quindi è inefficace nei seguenti casi di inadempimento da parte dei soggetti finanziatori:

a. qualora la Garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i soggetti finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

b. qualora, non sia riscontrata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa alle altre informazioni con i dati forniti dai soggetti finanziatori nel modulo di richiesta della Garanzia diretta;

c. nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai punti: 2.9.1 e 2.10.2;

d. nel caso in cui siano state acquisite ulteriori garanzie sulla quota già garantita dal fondo;

e. qualora l'operazione a fronte della quale è stata concessa la garanzia si sia perfezionata prima della richiesta di ammissione al fondo oppure oltre sei mesi dalla data di delibera di concessione della Garanzia;

f. in caso di inadempienza degli obblighi indicati nel punto 2.6. "Variazioni";

g. nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del punto 2.7, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al *Soggetto Finanziatore, con particolare riguardo alla normativa bancaria e di Vigilanza (Circolari Banca d'Italia).*;

PARTE III

3. CONTROGARANZIA

3.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

3.1.1 Possono richiedere la Controgaranzia i *Garanti*, ovvero:

- i *Confidi*;
- gli *Altri fondi di garanzia*.

che abbiano sottoscritto con il *Gestore* apposita convenzione.

3.1.2 In sede di sottoscrizione della convenzione gli stessi devono produrre la seguente documentazione:

a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

b) copia dell'ultimo bilancio approvato;

c) informazioni sul *Garante* redatte sul modulo predisposto dal *Gestore*, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;

d) copia del *Regolamento* interno, approvato dall'organo deliberante del *Garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie.

Nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", i *Garanti* devono produrre, oltre a quanto previsto dai precedenti punti, anche:

e) copia delle convenzioni sottoscritte dal *Garante* con i soggetti finanziatori da cui deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla Parte II del presente *Regolamento*.

La documentazione di cui ai punti b) e c) deve essere inviata annualmente entro 90 giorni dalla approvazione del bilancio; la documentazione di cui al punto d) deve essere di nuovo trasmessa al *Gestore* in caso di modifica della stessa.

3.1.3 Su espressa richiesta, i *Confidi* che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, a seguito di apposita richiesta, possono essere abilitati a certificare che i soggetti *Destinatari Finali* risultano economicamente e finanziariamente sani. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata dal *Gestore* con riferimento al Decreto M.I.C.A. del 14 Luglio 2000 e ss.ii.mm. I *Confidi* autorizzati devono operare secondo i criteri illustrati nel Paragrafo F punto 5.8 della Parte V del presente *Regolamento*.

3.2 TIPOLOGIE, IMPORTO MASSIMO E CUMULO DELLA CONTROGARANZIA

3.2.1 La Controgaranzia può essere concessa:

- a "prima richiesta", secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3;
- in forma "sussidiaria", secondo le modalità di cui al paragrafo 3.4.

3.2.2 Sono ammissibili alla Controgaranzia più operazioni per lo stesso *Destinatario Finale*; l'importo massimo garantito per ciascun Destinatario non può superare complessivamente l'importo di due milioni e cinquecentomila euro (2.500.000,00).

3.2.3 La Controgaranzia è concessa ai *Garanti* in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sulle operazioni di cui al punto 1.3;

3.2.4 La controgaranzia è concessa a condizione che i *Garanti* abbiano garantito una quota non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione.

3.2.5 Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui ai precedenti punti 3.2.2 e 3.2.3, la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma liquidata dai *Garanti* ai *Soggetti Finanziatori*.

3.2.6 La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste ai punti 3.2.2, 3.2.3 ed è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea nella carta degli aiuti a finalità regionale.

3.2.7 Sulla quota di finanziamento garantita dai *Garanti* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale e/o personale. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali e/o personali, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dai *Garanti*.

Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e Attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

3.3 NATURA E MISURA DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA"

3.3.1 La *Controgaranzia* "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

3.3.2 La Controgaranzia "a prima richiesta" è concessa a condizione che la garanzia concessa dai *Garanti* sia a sua volta a prima richiesta e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II del presente Regolamento.

3.3.3 La *Controgaranzia* è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti *Destinatari Finali*, a semplice richiesta:

a) dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all'intervento del *Fondo* che abbiano già pagato il debito da essi garantito, ovvero;

b) dei soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte *Garanti*, di cui al successivo punto 3.12.

3.4 CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA"

3.4.1 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 3.3.2, la *Controgaranzia* è concessa in forma "sussidiaria".

3 A AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

3.5 RICHIESTE DI AMMISSIONE

3.5.1 Le richieste di ammissione potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 20 dicembre 2010 e fino alle ore 17,00 del 20.12.2011. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze, differire i predetti termini. Saranno ritenute irricevibili le richieste pervenute prima delle ore 10,00 del 20/12/2010 e successivamente alle ore 17,00 del 20/12/2011.

3.5.2 La richiesta di ammissione alla controgaranzia del *Fondo*, da compilarsi secondo le modalità previste dal presente *Regolamento* e con la modulistica allo stesso allegata e pubblicata sul sito della Regione Basilicata e del *Gestore* , dovrà pervenire (invio PEC) al *Gestore*, per il tramite del *Garante*, anteriormente alla data di perfezionamento delle operazioni (punto 1.3.1), a cui la garanzia, oggetto della richiesta, si riferisce.

Entro 90 giorni dalla data della delibera del *Gestore* i *Garanti*, e/o i soggetti finanziatori, nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", devono far pervenire al *Gestore* una dichiarazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori.

3.5.3 Alla richiesta, che dovrà essere inviata mediante PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del *Gestore* e della Regione Basilicata, dovranno essere allegati i documenti in formato digitale (scansione) di seguito elencati:

- **Modulo di richiesta Controgaranzia - *Garante* -** compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal *Garante*, contenente la richiesta di intervento al fondo, i dati relativi al soggetto *Destinatario Finale*, all'investimento, al finanziamento, i dati economico/finanziari necessari per la valutazione dell'impresa e i dati sulla garanzia prestata.

- **Modulo di richiesta Controgaranzia - impresa:** compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto *Destinatario Finale* contenente la richiesta di accesso al fondo, informazioni relative al settore di attività, all'investimento al finanziamento ed informazioni in merito ai requisiti di ammissibilità; la richiesta contiene anche una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del rappresentante legale del soggetto *Destinatario Finale* relativamente al possesso dei requisiti di accesso al Fondo previsti dal presente *Regolamento* e l'autorizzazione del *Destinatario Finale* al *Soggetto Finanziatore* a trasmettere al *Gestore* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché, copia della documentazione istruttoria; in calce al modulo è prevista l'informativa privacy.

3.5.4 Alla PEC dovrà inoltre essere allegato il file utilizzato dai soggetti richiedenti per la compilazione dei moduli e contenente i relativi dati.

3.5.5 Sulla base della data ed ora (definita al minuto secondo) di ricezione della PEC contenente i documenti sopra elencati, verrà assegnato un numero di posizione progressivo, che tiene conto anche delle richieste pervenute per la garanzia diretta e la cogaranzia, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l'ammissione al Fondo, nei limiti della disponibilità di ciascuna Linea di Intervento.

3.5.6 Entro 15 giorni dall'arrivo della PEC, dovrà pervenire presso la sede del *Gestore*, a pena di irricevibilità, anche mediante consegna a mano, la documentazione cartacea contenente i documenti in originale, debitamente sottoscritti, di cui al precedente punto 3.5.3.

Alla documentazione di cui al precedente punto 3.5.3 dovrà essere allegata la seguente documentazione in originale:

a. Certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza e antimafia;

b. preventivi relativi all'investimento a copertura del quale è stato richiesto il finanziamento oggetto della richiesta la concessione della garanzia.

In caso di invio postale o tramite corriere, il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del *Soggetto Finanziatore* ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto.

3.5.7 Nel solo caso di Controgaranzia "a prima richiesta", i *Garanti* devono trasmettere al *Soggetto Finanziatore* copia della richiesta di ammissione alla Controgaranzia.

3.5.8 Entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea di cui al precedente punto 3.5.3, il *Gestore* comunica al *Garante* e al *Destinatario Finale* il numero di posizione assegnato e il nominativo del Responsabile Unico di Procedimento.

3.5.9 Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione cartacea di cui al punto 3.5.6, comma 1 e 2, la stessa dovesse risultare incompleta, il *Gestore* provvederà ad inoltrare al *Garante* la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e regolarizzazione della richiesta di accesso al fondo. Le integrazioni dovranno pervenire al *Gestore*, secondo le modalità di cui al punto 3.5.6, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.

3.5.10 Sono irricevibili le richieste di ammissione alla controgaranzia pervenute oltre i 60 giorni dalla data di delibera della garanzia da parte dei *Garanti*.

3.5.11 Il *Gestore* comunica al *Destinatario Finale* e al *Garante*, la irricevibilità / decadenza della richiesta di ammissione nel rispetto della Legge 241/1990.

3.6 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

3.6.1 Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista sono deliberate dal *Gestore* entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione cartacea di cui al punto 3.5.6. o dalla data di completamento della stessa di cui ai punti 3.5.9 e 3.6.2, seguendo l'ordine progressivo di cui al punto 3.5.5.

3.6.2 Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) le stesse dovranno pervenire al *Gestore* entro 20 giorni dalla data della relativa richiesta di integrazione; la documentazione dovrà essere sottoscritta sia dal rappresentante legale del *Destinatario Finale* sia dal *Garante*. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta di ammissione al *Fondo* sarà ritenuta decaduta.

3.6.3 Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al fondo da parte delle richieste sospese.

3.6.4 Entro 10 giorni dalla delibera, il *Gestore* comunica al *Garante* e, in caso di Controgaranzia a *prima richiesta,* al *Soggetto Finanziatore,* l'ammissione all'intervento del *Fondo* con l'indicazione dell'ammontare dell'ESL connesso al rilascio della garanzia, oppure l'inammissibilità della richiesta di ammissione con l'indicazione dei motivi di inammissibilità.

3.6.5 Le comunicazioni di inammissibilità delle richieste sono effettuate ai sensi della Legge 241/1990.

3.7 VARIAZIONI

3.7.1 Ai fini della conferma della *Controgaranzia, i Garanti e/o* i *Soggetti Finanziatori* nel caso di *Controgaranzia "a prima richiesta"* ed il *Beneficiario Finale*, per ogni operazione ammessa, in caso di variazioni:

- delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
- delle finalità di investimento inizialmente previste;
- della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del cc ovvero della legge 130/99.

devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Gestore* di concessione della *controgaranzia.*

3.7.2 Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione di cui al punto 3.5.

3.8 CONTROLLI

Il *Gestore* effettua verifiche, controlli, visite ed ispezioni in loco sui soggetti *Destinatari Finali* al fine di accertare la realizzazione degli investimenti previsti nella richiesta di accesso al fondo, l'effettiva destinazione dei finanziamenti per le finalità previste dal presente *Regolamento e* il rispetto degli obblighi previsti nello stesso. Le PMI destinatarie finali si obbligano a consentire, senza limitazioni, l'effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

I controlli sono effettuati anche mediante l'acquisizione di documenti ed informazioni presso i soggetti finanziatori.

3.9 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

3.9.1 Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito un atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti richiedenti e i soggetti destinatari. I *Garanti* e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta",, entro 30 giorni dalla singola erogazione, devono comunicare al *Gestore* la data di valuta dell'erogazione e l'importo erogato, nonché' gli estremi delle condizioni relative al tasso di interesse applicato alle operazioni garantite**.** In particolare, deve essere specificato se il tasso di interesse applicato è fisso o variabile. Nel primo caso deve anche essere indicato il valore del tasso espresso in punti percentuali; nel secondo, occorre indicare il relativo parametro di riferimento (Euribor), nonché lo spread applicato dal *Soggetto Finanziatore*(in *basis points*). Entro gli stessi termini dall'erogazione del saldo, devono altresì comunicare il relativo piano di ammortamento.

3.9.2 Almeno il 25% dell'importo dell'operazione ammessa alla garanzia del Fondo deve essere erogato ai soggetti *Destinatari Finali* entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia* da parte del *Gestore*. Il saldo deve essere erogato entro 24 mesi dalla suddetta data di delibera e comunque non oltre il 31.12.2014.

3.9.3 I termini per l'erogazione possono essere differiti ,e comunque non oltre il 31.12.2014 su delibera del *Gestore*, previo parere favorevole della Regione Basilicata, soltanto se il differimento è richiesto prima della loro scadenza e motivato con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Gestore* a responsabilità del *Destinatario Finale*, che hanno impedito l'erogazione.

3.9.4 La *Controgaranzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Gestore* o dalla data di valuta di erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Controgaranzia*.

3.9.5 Successivamente alla data di erogazione del finanziamento il *Gestore* potrà richiedere al *Garante* le informazioni relative al *Destinatario Finale* in riferimento all'attuazione dell'investimento e al rispetto degli obblighi previsti nel presente *Regolamento.*

3 B ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA"

3.10 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO

3.10.1 In caso di inadempimento del soggetto *Destinatario Finale*, i *Soggetti Finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al *Destinatario Finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Garante* e al *Gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, ovvero la data della prima rata rimasta insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

3.10.2 L'intimazione del pagamento di cui al punto 3.10.1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto *Destinatario Finale* inadempiente di:

- diffida di pagamento,
- atto introduttivo di giudizio, anche sommario, volto ad ottenere il pagamento delle somme ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

3.11 ATTIVAZIONE DEL FONDO

3.11.1 La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla data del versamento effettuato dai *Garanti* ai soggetti finanziatori.

3.11.2 Alla richiesta di attivazione del *Fondo*, i *Garanti* devono allegare la seguente documentazione:

a) delibera di concessione della garanzia del *Garante*;

b) delibera di concessione del finanziamento;

c) contratto di finanziamento;

d) atto di erogazione;

e) piano di ammortamento ;

f) dichiarazione attestante la data dell'inadempimento del soggetto *Destinatario Finale*, come definita ai punti 3.10.1 e 3.10.2;

g) dichiarazione attestante la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

h) attestazione del *Soggetto Finanziatore* dell'importo complessivamente versato dal *Garante* e della data dell'avvenuto versamento;

i) bilanci approvati dei soggetti *Destinatari Finali* e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Garanti* hanno compilato il modulo di richiesta di accesso al fondo.

3.11.3 Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste nei paragrafi 3.5 per le richieste di ammissione.

3.11.4 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 3.11.2. il *Gestore* liquida ai *Garanti*, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Gestore* in sede di

ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo,* un importo non superiore al 90% della somma già versata dai *Garanti* ai soggetti finanziatori.

3.12 MANCATO PAGAMENTO IN GARANZIA DEI GARANTI

3.12.1 Nel caso in cui i *Garanti* non abbiano adempiuto, entro 120 giorni dalla data di richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i *Soggetti Finanziatori*, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell'esposizione deliberati dal *Gestore* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, possono richiedere direttamente l'attivazione del *Fondo*.

3.12.2 Le richieste di attivazione diretta del *Fondo* devono essere inviate al *Gestore* mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3.12.3 Alla richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:

i. delibera di concessione della garanzia del *Garante*;

ii. delibera di concessione del finanziamento;

iii. contratto di finanziamento;

iv. atto di erogazione;

v. piano di ammortamento ;

vi. bilanci approvati dei soggetti *Destinatari Finali* e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto *Destinatario Finale* riportati nel modulo di richiesta controgaranzia – Garanti

vii. documentazione inerente le eventuali garanzie reali e personali acquisite.

viii. dichiarazione dei soggetti finanziatori che attesti

a) la data dell'inadempimento, come definita ai punti 3.12.1;

b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

c) la somma dovuta dai Confidi o dagli altri fondi di garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori;

d) la data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei Confidi o degli altri Fondi di garanzia.

3.12.4 Alle richieste di attivazione diretta del *Fondo* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla Contro*garanzia* di cui al punto 3.5 del presente *Regolamento*.

3.12.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 3.12.3 il *Gestore* liquida ai soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Gestore* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, un importo non superiore al 90% della somma dovuta dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.

3.13 SURROGAZIONE LEGALE

3.13.1 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione dell'importo di cui al punto 3.12.5 al *Garante* o al *Soggetto Finanziatore,* in caso di mancato

pagamento in garanzia dei *Garanti* di cui al punto 3.12, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto *Destinatario Finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Soggetto Finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al punto 3.2.7.

3 C. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA"

3.14 PROCEDURE

3.14.1 Il *Soggetto Finanziatore* deve avviare le procedure di recupero del credito entro 12 mesi dalla data di inadempimento del debitore, ovvero la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

3.14.2 La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve pervenire al *Gestore* entro 90 giorni dall'avvio delle procedure stesse.

3.14.3 Alla comunicazione devono essere allegati:

i. delibera di concessione della garanzia del *Garante*;

ii. delibera di concessione del finanziamento;

iii. contratto di finanziamento;

iv. atto di erogazione;

v. piano di ammortamento.

vi. attestazione del *Soggetto Finanziatore* dell'importo complessivamente versato dal *Garante* e della data dell'avvenuto versamento;

vii. bilanci approvati dei soggetti *Destinatari Finali* e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Garanti* hanno compilato il modulo di richiesta controgaranzia – Garanti;

3.14.4 La Controgaranzia può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai *Garanti* ai soggetti finanziatori.

3.14.5 Alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al punto 3.5 per le richieste di ammissione.

3.15 LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

3.15.1 La richiesta di liquidazione della perdita deve pervenire al *Gestore*, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il *Gestore* abbia deliberato l'irrecuperabilità del credito, entro 90 giorni dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai *Garanti* ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del *Soggetto Finanziatore* dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento.

3.15.2 Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Gestore* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene, al netto dell'eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai *Garanti* ai soggetti finanziatori.

3.15.3 In caso di conguaglio a favore del *Fondo* la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai *Garanti* e la quota della perdita a carico del *Fondo* deve essere versata al *Fondo* entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai *Garanti* risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo

provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al *Fondo* nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al punto 3.14.4.

3.15.4 Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al punto 3.5 per le richieste di ammissione.

3.15.5 La *Controgaranzia* è inefficace qualora non siano stati rispettati i termini di cui ai punti 3.14.1 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei *Garanti*. In caso di inefficacia l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al *Fondo* maggiorato dell'interesse pari al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

3 D. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE.

3.16 OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI E DEI *GARANTI*

3.16.1 I *Destinatari Finali* sono obbligati a:

a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal *Gestore* al *Garante* nel corso dell'istruttoria;

b) realizzare gli investimenti a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della *Garanzia* così come indicato nel modulo di richiesta Controgaranzia - Garante;

c) avviare l'investimento entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della garanzia;

d) comunicare al *Gestore*, per il tramite del *Garante*, le eventuali variazioni al piano di investimento;

e) ultimare il programma d'investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della *Garanzia* e comunque non oltre il 31.12.2014;

f) comunicare al *Garante* e al *Gestore* la data di ultimazione dell'investimento entro trenta giorni dalla stessa;

g) comunicare al *Garante* e al *Gestore* ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all'operazione garantita;

h) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;

i) conservare la documentazione allegata alla richiesta di ammissione al fondo, gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese connesse all'investimento che è stato realizzato utilizzando il finanziamento controgarantito dal Fondo di Garanzia fino al 31/08/2020; per documentazione di spesa si intendono i giustificativi di spesa in copia conforme debitamente quietanzati o corredati da idonea documentazione comprovante la quietanza, avente valore equivalente. Tale documentazione dovrà riportare esplicito riferimento al PO FESR ed alla *Linea di Intervento* specifica.

j) osservare le disposizioni inerenti l'informazione e la pubblicità previste dal Reg. (CE) n. 1083/2006 dall'art. 8 e 9 del Reg. CE 1828/2006.

3.16.2 I *Garanti* sono obbligati a:

a) accertarsi che l'investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della garanzia per la quale si chiede la controgaranzia del fondo, possegga i requisiti richiesti dal presente Regolamento, in relazione alla specifica Linea di Intervento prescelta;

b) acquisire dal *Destinatario Finale* e trasmettere al *Gestore* apposita richiesta di ammissione alla controgaranzia del fondo e dichiarazione di impegno a realizzare l'investimento in conformità alle prescrizioni previste nel presente Regolamento;

c) trasmettere al *Gestore* le informazioni e la documentazione fornita dal Destinatario Finale in relazione alla richiesta di accesso alla garanzia;

d) trattenere la documentazione acquisita dal Destinatario Finale sulla cui base il *Soggetto Finanziatore* ha compilato il modulo di richiesta di accesso alla controgaranzia, fino al 31.08.2020

e) comunicare al *Gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti *Destinatari Finali*;

f) comunicare tempestivamente al *Gestore* eventuali atti o fatti ritenuti rilevanti sull'andamento del *Destinatario Finale* garantito, di cui siano venuti a conoscenza;

g) non acquisire ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già assistita dalla garanzia del Fondo,

h) rispettare i termini previsti dal presente regolamento

i) far pervenire al *Gestore* una dichiarazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'operazione entro 90 giorni dalla data della delibera di concessione della controgaranzia da parte del *Gestore*;

j) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli della documentazione relativa alla richiesta di concessione della garanzia.

3.17 CASI DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

3.17.1 Il *Gestore*, nel rispetto dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, procederà all'emanazione di provvedimenti di revoca dell'agevolazione del soggetto *Destinatario Finale* nei seguenti casi:

a) il finanziamento non sia stato utilizzato per le finalità indicate nella richiesta di ammissione al fondo;

b) l'investimento non sia stato effettivamente realizzato in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, in coerenza con la *Linea di Intervento* ivi indicata;

c) l'investimento sia stato avviato prima della presentazione della richiesta di controgaranzia (invio tramite PEC);

d) l'investimento non venga avviato entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della garanzia;

e) qualora il programma d'investimento non venga ultimato entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della *Garanzia* e comunque non oltre il 31.12.2014; il *Gestore*, sulla base di apposita richiesta motivata, presentata dal soggetto *Destinatario Finale* e dal *Garante*, previo parere favorevole della Regione Basilicata, può differire il suddetto termine;

f) cessazione dell'attività dell'impresa *Destinataria Finale* nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;

g) trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;

h) fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento delle operazioni;

i) qualora i beni acquistati siano alienati, ceduti o distolti dall'uso nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni, tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione di impianti e macchinari divenuti obsoleti;

j) modifiche sostanziali all'investimento che facciano venire meno i requisiti che hanno comportato la concessione della garanzia, previsti dalle Linee di Intervento e dal presente Regolamento;

k) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al punto 3.8, pervenga oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta

l) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente *Regolamento*.

3.17.2 La revoca dall'agevolazione comporta l'obbligo, per il *Destinatario Finale*, a corrispondere al *Gestore* una somma pari all'importo dell'ESL relativo alla controgaranzia, comunicato dal soggetto *Gestore* in occasione dell'ammissione alla garanzia. Il *Gestore* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dalla procedura di recupero nel "Manuale sulla gestione delle irregolarità" di cui alla DGR Basilicata n. 932/2010.

In ogni caso resta confermata la (contro)garanzia a favore del *Garante*.

3.17.3 Nel caso in cui, in sede di controllo, il *Gestore* accerti che i costi ammissibili dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della garanzia, risultino inferiori al suddetto finanziamento e qualora l'investimento risulti comunque organico e funzionale, la garanzia verrà confermata, ma l'agevolazione verrà proporzionalmente ridotta. Il *Destinatario Finale* dovrà corrispondere al *Gestore* una somma pari all'importo della riduzione dell'agevolazione riferita all'ESL connesso alla garanzia, comunicato in occasione dell'ammissione al fondo. Il recupero del suddetto importo avverrà secondo le modalità di cui al punto 3.17.2.

3.18 DECADENZA DELLA CONTROGARANZIA

La *Controgaranzia* decade e quindi è inefficace nei seguenti casi di inadempimento da parte dei *Garanti*:

a. qualora la Controgaranzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i soggetti finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

b. qualora, non sia riscontrata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa alle altre informazioni con i dati forniti dai *Garanti* nel modulo di richiesta della controgaranzia;

c. non abbiano usato la dovuta diligenza professionale nella verifica della documentazione ricevuta dal *Destinatario Finale* ed utilizzate per la compilazione del modulo di richiesta Controgaranzia - *Garante*.

d. nel solo caso di Controgaranzia "sussidiaria", di cui al paragrafo 3.14, la Controgaranzia nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25% .

e. nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai punti: 3.5.1, 3.5.2, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.4, 3.11.1, 3.12.1, 3.14.1, 3.14.2;

f. qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei *Garanti*;

g. nel caso in cui siano state acquisite ulteriori garanzie sulla quota già garantita dal fondo;

h. l'operazione a fronte della quale è stata concessa la garanzia si sia perfezionata prima della richiesta di ammissione al fondo oppure oltre 90 giorni dalla data di delibera di concessione della Garanzia;

i. inadempienza degli obblighi indicati nel punto 3.7 ."Variazioni" del presente regolamento;

j. a seguito dei controlli effettuati ai sensi del punto 3.8, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al *Garante*.

PARTE IV

4. COGARANZIA

4.1 La cogaranzia può essere rilasciata esclusivamente congiuntamente ai garanti che:

- rilasciano sulle operazioni co-garantite una garanzia con caratteristiche identiche a quelle della garanzia disciplinata dal presente *Regolamento;*
- abbiano stipulato con il *Gestore* e con i soggetti finanziatori coinvolti una specifica convenzione per la gestione della co-garanzia.

4.2 La convenzione regolerà, comunque nei limiti della misura massima dell'agevolazione previsti per la Garanzia Diretta nel presente Regolamento, i criteri, le modalità e le procedure di concessione della Cogaranzia e di attivazione della garanzia.

4.3 I Confidi e gli Altri fondi di garanzia, che richiedono l'intervento di *Cogaranzia* del *Fondo* sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi previsti nel presente *Regolamento* in particolare riferimento alle operazioni ammissibili, ai massimali ammissibili e al calcolo dell'agevolazione. Ulteriori specifiche saranno contenute nelle convenzioni di cui al precedente punto 4.1

PARTE V

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri adottati, , dal *Gestore* per la presentazione delle proposte di delibera al *Gestore* sono riportati nei seguenti paragrafi 5. A (valutazione economico finanziaria) e 5.B (valutazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione per ciascuna Linea di intervento). Ai fine dell'ammissione al Fondo le richieste devono essere valutate positivamente per entrambi gli aspetti.

5. A CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SOGGETTI DESTINATARI FINALI PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE (SCORING)

I modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal *Gestore* sono distinti per settore economico di appartenenza.

5.1 A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER I SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA

5.1.1 La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

B) l'indipendenza finanziaria;

C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	≥ **1**
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ **10%**
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (imprese edili: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≤ **7%**
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	**≥ 0,10**

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 1	3
0,75< "A" < 1	2
0 < "A" ≤ 0,75	1
"A" ≤ 0	0
"B" ≥ 10%	3
6% < "B" < 10%	2
0 < "B" ≤ 6%	1
"B" ≤ 0	0
"C" ≤ 7%	3
7% < "C" < 10%	2
"C" ≥ 10%	1
"C" = ∞	0*
"D" ≥ 0,10	3
0,10 <"D" < 0,07	2
0,07 < "D" ≤ 0,04	1
"D" ≤ 0,04	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	**"X" ≥ 9**
B	**"X" PARI A 6, 7 O 8**
C	**"X" < 6**

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	*ANNO 2*	*VALUTAZIONE*
Livello A Livello B	Livello A Livello A	**FASCIA "1"** **PROPOSTA POSITIVA, PREVIA VALUTAZIONE DI:** • rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;
Livello A	Livello B	**FASCIA "2"** **DA VALUTARE CASO PER CASO sulla base della seguente documentazione da inviare insieme alla richiesta di ammissione al Fondo:**

Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello A Livello C	: • situazione di bilancio aggiornata a data recente; • bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al modulo per nuove imprese ; • progetto di investimento, corredato dai relativi preventivi • rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; • prospettive di mercato e di crescita dell'impresa • portafoglio ordini; • relazione del *Soggetto Richiedente* contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; • precedenti ammissioni a fondi di garanzia regolarmente definite; • ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; • rapporto ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE;
Livello B Livello C	Livello C Livello C	**<u>FASCIA "3"</u>** **PROPOSTA NEGATIVA**
Qualsiasi livello	Indice mezzi propri/totale del passivo < 3%	

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

a. l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente per l'effettuazione di investimenti;

b. deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa entro la data di erogazione del finanziamento garantito dal *Fondo* tale che alternativamente o congiuntamente:

   - l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
   - l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 6.

   L'efficacia della *Garanzia* resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla *Garanzia* del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento

di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.
Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti finanziatori e/o i *Garanti* devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato un Business Plan completo di bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al'modulo per nuove imprese.

5.2 B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE (IN CONTABILITÀ ORDINARIA) OPERANTI NEL SETTORE DEI SERVIZI

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

A) l'indice di liquidità (current ratio);

B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;

C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	≥ **0,80**
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	≤ **60%**
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ **7%**
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/FATTURATO	≥ **0,10**

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 0,80	3
0,50 < "A" < 0,80	2
0 < "A" ≤ 0,50	1
"A" ≤ 0	0
"B" ≤ 60%	3
60% < "B" < 80%	2
80% ≤ "B" < 120%	1
"B" ≥ 120%	0
"C" ≤ 7%	3
7% < "C" < 10%	2
"C" ≥ 10%	1
"C" = ∞	0*
"D" ≥ 0,10	3
0,10 <"D" < 0,06	2
0,06 < "D" ≤ 0,03	1
"D" ≤ 0,03	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	**"x" ≥ 9**
B	**"x" PARI A 6, 7 O 8**
C	**"x" < 6**

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	*ANNO 2*	*VALUTAZIONE*
Livello A Livello B	Livello A Livello A	**FASCIA "1"** **PROPOSTA POSITIVA, PREVIA VALUTAZIONE DI:** • rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	**FASCIA "2"** **DA VALUTARE CASO PER CASO sulla base della seguente documentazione da inviare insieme alla richiesta di ammissione al Fondo:** **:** • situazione di bilancio aggiornata a data recente; • bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al modulo per nuove imprese ; • progetto di investimento, corredato dai relativi preventivi; • rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; • prospettive di mercato e di crescita dell'impresa • portafoglio ordini; • relazione del *Soggetto Richiedente* contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; • precedenti ammissioni a fondi di garanzia regolarmente definite; • ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; • rapporto ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE;
Livello B Livello C	Livello C Livello C	**FASCIA "3"** **PROPOSTA NEGATIVA**
Qualsiasi livello	Indice mezzi propri/totale del passivo < 3%	

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente per l'effettuazione di investimenti;

b) deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa entro la data di erogazione del finanziamento garantito dal *Fondo* tale che alternativamente o congiuntamente:

- l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
- l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 6.

L'efficacia della *Garanzia* resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione.

c) nel caso di *partecipazioni*, queste devono essere di ammontare tale che l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla *Garanzia* del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

  Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il Business Plan completo di bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al modulo per nuove imprese.

5.3 C. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIÀ ESISTENTI CON SCORING FASCIA 1 - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE NON ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DALLE GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE.

Nel caso di operazioni finanziarie, non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti finanziatori /*Garanti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle precedenti punti 5.1 A e 5.2 Be successivo punto .

b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il 30% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato.

c) L'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;

d) L'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita maggiore del 5% del fatturato.

Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione del modello di valutazione contenuto nel modulo di richiesta Controgaranzia - Garante , una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
In ogni caso alla dichiarazione vanno allegati tutti gli altri documenti previsti per le richieste di ammissione di cui ai paragrafi 2.4 e 3.7.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Gestore* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal *Soggetto Richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e della Parte III del presente *Regolamento*.

5.4 C.BIS. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIÀ ESISTENTI CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTI FINO A 100.000 EURO - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DELLA CONTROGARANZIA PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA.

Nel caso di finanziamenti non superiore a 20.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *Garanti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000,00 Euro, secondo i seguenti elementi:

a. anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000,00 Euro);

b. numero degli addetti (secondo la definizione ISTAT) dell'impresa, compresi i titolari dell'impresa direttamente impegnati nella gestione e i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall'articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali (+ 25% dell'importo base per ogni dipendente con un limite di 20.000,00 Euro);

c. +10% del valore dell'investimento per il quale è stato erogato il finanziamento (partecipazione) oggetto della garanzia, calcolato sui preventivi, con un limite di 20.000 euro;

d. crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base) oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell'ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+100% dell'importo base);

e. solo per le imprese di servizi, immobile aziendale:
   - di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
   - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+ 75% dell'importo base);
   - acquisito con contratto di locazione finanziaria (+100% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e), è incrementato del 40% fino ad un massimo di 100.000,00 euro, nel caso di richieste inviate da Confidi o da altri fondi di garanzia autorizzati, ai sensi del punto 3.6.5 del presente *Regolamento*, a certificare che i soggetti *destinatari finali* risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i *Garanti* possono inviare, in sostituzione modello di valutazione contenuto nel modulo di richiesta Controgaranzia - Garante una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e).

In ogni caso, ai fini dell'accoglibilità della richiesta di controgaranzia, alla dichiarazione di cui al comma precedente vanno allegati i documenti di cui al paragrafo 3.7.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Gestore* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *Soggetto Richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte III del presente *Regolamento*.

5.5 C. TER. SEMPLIFICAZIONE PER NUOVE IMPRESE CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTI FINO A 20.000 EURO - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO (CONTROGARANZIA) DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA.

Ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *Garanti* possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla *Garanzia* del *Fondo*) nel caso di finanziamenti, di importo non superiore a 20.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- il finanziamento sia concesso a fronte di *Investimenti*.

In tali casi, i *Garanti* possono inviare, in sostituzione modello di valutazione contenuto nel modulo di richiesta Controgaranzia - Garante e in sostituzione del modulo per nuove imprese, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- il finanziamento è concesso a fronte di *Investimenti*;
- che il finanziamento ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Gestore* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *Soggetto Richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e della Parte III del presente *Regolamento*.

I finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro, in proporzione alle linee di intervento riportate nell'Allegato "A" alla DGR Basilicata 2124/2009.

In caso di controgaranzia "sussidiaria", sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo*, con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000 euro per *Soggetto Richiedente*.

5.6 D. RICHIESTA DELLA GARANZIA DEL FONDO SU OPERAZIONI FINANZIARIE GIÀ ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DA GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE (NEI SOLI CASI DI CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA")

Nel caso di operazioni finanziarie assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:

a) il 60% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata inferiore o uguale a 5 anni;

b) ovvero l'80% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 5 anni;

i soggetti richiedenti devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Tabella 1 – Percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle Garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa

Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

5.7 E. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO (FINANZIAMENTO MAX ACCOGLIBILE 100.000,00 EURO – SOLO CONTROGARANZIA)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) i giorni di rotazione del magazzino, per le imprese che presentano la voce rimanenze,

oppure;

Margine Operativo Netto su fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze;

B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato*;

D) indice di redditività.

** l'importo relativo agli oneri finanziari deve risultare da documenti contabili dell'impresa*

5.7.1 E1. Imprese che presentano la voce "rimanenze"

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A){[(RIMANENZE FINALI+RIMANENZE INIZIALI)/2]VENDITE O FATTURATO}*365	≤ **180 giorni**
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	≥ **0,10**
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ **7%**
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	≥ **3%**

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≤ 180 gg	3
180 gg < "A" ≤ 270 gg	2
270 gg < "A" ≤ 365 gg	1
"A" > 365 gg	0*
"B" ≥ 0,10	3
0,10 > "B" ≥ 0,07	2
0,07 > "B" ≥ 0,04	1
"B" < 0,04	0
"C" ≤ 7%	3
7% < "C" ≤ 10%	2
10% < "C" ≤ 15%	1
"C" > 15	0*
"D" ≥ 3%	3
3% >"D" ≥ 2%	2
2% > "D" ≥ 1%	1
"D" < 1%	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

5.7.2 E2. Imprese che non presentano la voce rimanenze;

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO	≥ **0,7**
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	≥ **0,10**
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ **7%**
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	≥ **3%**

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 0,07	3
0,07 > "A" ≥ 0,05	2
0,05 > "A" ≥ 0,02	1
"A" < 0,02	0*
"B" ≥ 0,10	3
0,10 > "B" ≥ 0,07	2
0,07 > "B" ≥ 0,04	1
"B" < 0,04	0
"C" ≤ 7%	3
7% < "C" ≤ 10%	2
10% < "C" ≤ 15%	1
"C" > 15	0*

"D" ≥ 3%	3
3% >"D" ≥ 2%	2
2% > "D" ≥ 1%	1
"D" < 1%	0

il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 6, 7 O 8
C	"X" < 6

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *Garanti* devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	***ANNO 2***	***VALUTAZIONE***
Livello A Livello B	Livello A Livello A	**FASCIA "1"** **PROPOSTA POSITIVA, PREVIA VALUTAZIONE DI:** • rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;
Livello A Livello B	Livello B Livello B	**FASCIA "2"** **DA VALUTARE CASO PER CASO sulla base della seguente documentazione da inviare insieme alla richiesta di ammissione al Fondo:** **:** • modello di valutazione di cui al modulo per nuove imprese; • situazione economica aggiornata a data recente;

Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello A Livello C	• progetto di investimento, corredato dai relativi preventivi; • rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; • prospettive di mercato e di crescita dell'impresa • portafoglio ordini; • relazione del *Soggetto Richiedente* contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; • precedenti ammissioni a fondi di garanzia regolarmente definite; • ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; • rapporto ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE;
Livello B Livello C	Livello C Livello C	**FASCIA "3"** **PROPOSTA NEGATIVA**

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all'intervento del *Fondo* per un finanziamento massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l'importo di centomila (150.000,00) Euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 40% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato (dichiarazione presentata).

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla *Garanzia* del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano nella modalità "caso per caso".

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business Plan completo di un bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al modulo per nuove imprese.

5.8 F. CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI DESTINATARI FINALI ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE SANI

I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti *Destinatari Finali* ai sensi di quanto previsto dal punto 3.6.5 del presente *Regolamento,* possono presentare le richieste di ammissione relative a *Destinatari Finali* rientranti esclusivamente nella "Fascia 1" di valutazione, a condizione che:

a. l'importo del finanziamento non superi 75.000 euro;

b. l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;

c. l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Qualora non ricorrano entrambe le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), i *Garanti* devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i modelli di valutazione dello scoring contenuto nel modulo di richiesta Controgaranzia - Garanti .

5. B VALUTAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Oltre alla valutazione economico/finanziaria di cui al paragrafo precedente, per ciascuna richiesta di intervento al fondo viene effettuata anche la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e la presenza dei criteri di selezione, indicati nell'Allegato "C", per ciascuna linea di intervento del PO FESR su cui l'impresa ha candidato la propria richiesta, mediante la scelta effettuata nella richiesta di accesso al Fondo -. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da tutte le imprese, comprese quelle rientranti nella Fascia 1.

5.9 VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il *Gestore*, in riferimento a quanto previsto dai punti 1.4 e 1.5 del presente *Regolamento*, dal Regolamento 800/2008 e dal DPR 196/2008, valuterà l'ammissibilità degli investimenti e delle spese previste dal *Destinatario Finale* e riportati nel modulo di richiesta di accesso al *Fondo* .

5.10 VALUTAZIONE COERENZA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTO CON LA *LINEA DI INTERVENTO* PRESCELTA

Al fine dell'accesso al Fondo il *Destinatario Finale* ed il programma di investimento proposto devono rispettare le condizioni previste da ciascuna Linea di Intervento per l'ammissibilità e possedere i requisiti relativi ai criteri di selezione.

Nell'allegato "C", per ciascuna Linea di Intervento è riportata una griglia contenente i criteri di selezione previsti dal PO FESR 2007-2013 ed i relativi punteggi che saranno attribuiti alle imprese sulla base delle informazioni e di idonea documentazione allegata alla richiesta di accesso al fondo. Per l'ammissione al Fondo occorrerà raggiungere la soglia minima fissata per ciascuna Linea di Intervento.

In riferimento alle linee di intervento dell'ASSE III, oltre alle valutazioni sopra riportate, si dovranno valutare anche le caratteristiche della domanda potenziale e le dimensioni del mercato delle imprese destinatarie degli interventi.

PARTE VI

6. ATTIVITÀ DEL GESTORE

6.1 IL GESTORE

6.1.1 Il *Gestore*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge, oltre a tutte le attività specificate nel presente Regolamento, anche le seguenti attività:

a. in relazione alle singole operazioni, esplica attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni dell'organo amministrativo del *Gestore*, degli anticipi in conto futura perdita e delle perdite definitive e ne cura la contabilizzazione;

b. sottopone alla regione Basilicata un rapporto bimestrale che dovrà riportare la situazione del fondo, l'elenco delle operazioni effettuate, degli incagli e delle sofferenze, i pagamenti effettuati e i dati relativi ai *Destinatari Finali*;

c. entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla REGIONE BASILICATA – Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - il "Rapporto di attività annuale del Fondo di Garanzia a favore delle PMI di Basilicata", contenente il bilancio del *Fondo*, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'analisi dei movimenti del *Fondo*, l'elenco delle operazioni di concessione di garanzia e di contributo agli interessi alla data del 31 dicembre precedente, nonché i problemi eventualmente riscontrati e le soluzioni adottate o proposte;

d. propone il piano previsionale del fabbisogno finanziario per l'anno successivo, destinato all'intervento del *Fondo*;

e. svolge attività di supporto tecnico nei confronti della REGIONE BASILICATA – Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - in materia di garanzia alle piccole e medie imprese;

f. svolge attività informativa sul *Fondo* nei confronti degli istituti di credito convenzionati e nei confronti delle PMI e delle associazioni di categoria;

g. stipula le convenzioni con i soggetti finanziatori per la garanzia diretta e i confidi e altri fondi di garanzia per la cogaranzia e controgaranzia.

6.1.2 Per quanto di propria competenza e limitatamente alle informazioni già in proprio possesso a seguito dell'attività di gestione dei conferimenti regionali in oggetto, il *Gestore* del *Fondo* di garanzia è tenuto ad implementare, in tempo reale, il sistema informativo di monitoraggio "SIMIP" 2007/2013, con i dati finanziari, fisici e procedurali in relazione alle imprese destinatarie.

6.1.3 In applicazione del Reg. 1828/2006 e ss.ii.mm., il *Gestore* è tenuto, per quanto di propria competenza, a fornire ai soggetti e agli organismi che ne hanno diritto, per le necessarie attività di ispezione e controllo, le informazioni e la documentazione relativa ai dati e documenti in proprio possesso in merito alla gestione dei conferimenti regionali di cui al presente atto.

6.1.4 Gli ulteriori compiti ed obblighi del *Gestore* sono descritti nell'Accordo di Finanziamento stipulato tra Regione Basilicata e il *Gestore* Sviluppo Basilicata S.p.A. il 16/12/2009.

PARTE VII

7. NORME FINALI E TRANSITORIE

Il *Gestore* pubblicherà sul proprio sito internet (www.sviluppobasilicata.it) e sul sito della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) chiarimenti in merito alle norme e agli aspetti procedurali del presente *Regolamento* .

Sul sito sarà predisposto un sistema di FAQ per fornire risposte alle domande più frequenti sugli aspetti normativi e procedurali del presente *Regolamento*.